

Addì 16 aprile 2009 presso la sede di Schio di Confindustria Vicenza si sono incontrati la società TELWIN SPA in persona di Corrado Guariento assistito da Franco Beltrame della predetta Associazione e la Rsu aziendale assistita da Stefano Chemello della Fim Cisl di Thiene.

L'azienda ha evidenziato la difficile situazione in cui versa le cui motivazioni sostanzialmente sono riconducibili ad un drastico calo del fatturato nei primi tre mesi del 2009 che ha registrato un meno 50% sullo stesso periodo del 2008 con l'aggravante che il trend negativo si sta confermando anche per il medio termine quindi quantomeno per tutto il 2009.

Nel corso dell'incontro è emerso che dalla situazione di cui sopra derivano esuberanti di personale; sono state pertanto ricercate soluzioni finalizzate a conseguire un riequilibrio economico già con effetti nel presente esercizio, individuando ed adottando gli strumenti di legge e di contratto idonei alla riduzione strutturale del costo del lavoro, secondo modalità tali da evitare una riduzione del personale.

Coerentemente l'Azienda deve razionalizzare le proprie strutture adeguandole alla diversa caratterizzazione della sua attività, al fine di mantenere sui mercati di riferimento la propria presenza attraverso una equilibrata ed efficiente forza operativa.

Tutto ciò premesso si concorda il seguente **contratto di solidarietà**.

Per rendere compatibile il rapporto tra costo del lavoro e fatturato, sulla base di una recente analisi organizzativa, l'azienda esprime la necessità di ridurre gli organici in misura di 114 dipendenti Full Time Equivalenti.

Tenuto conto che:

- a- l'orario contrattuale mensile medio risulta di 173 ore;
- b- le ore mensili in eccedenza sarebbero $173 * 114 = 19.722$
- c- un risultato sostanzialmente equivalente si ottiene riducendo l'orario nelle quantità mensili sotto specificate

le parti, alla luce delle esigenze organizzative aziendali concordano, con decorrenza **20 Aprile 2009** e per la durata di 12 mesi, una riduzione di orario mensile (con conseguente riduzione della retribuzione) come sotto specificata.

- 1- n. 213 lavoratori con riduzione dell'orario mensile da una media di 173 ore lavoreranno una media mensile minima di **86,50** ore pari al 50%
- 2- n. 4 lavoratori a tempo parziale con riduzione mensile da **129,75** a **64,875**
- 3- n. 2 lavoratori a tempo parziale con riduzione mensile da **108,125** a **54,0625**
- 4- n. 20 lavoratori a tempo parziale con riduzione mensile da **86,5** a **43,25**

Pertanto i lavoratori coinvolti nella riduzione di orario sono complessivamente 239 di cui 26 a tempo parziale.

L'azienda nelle forme di legge (art.1 d.l. 726/84 convertito nella legge 863/84 e art.5 d.l. 148/93 convertito nella legge 236/93) chiederà a favore dei lavoratori interessati alla riduzione d'orario il trattamento di integrazione salariale.



La riduzione dell'orario a copertura dei citati esuberi avverrà, quanto più possibile, a giornate intere ovvero a mezze giornate ovvero a giornate ridotte, secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì con eventuale compensazione all'interno dei singoli mesi di calendario.

La distribuzione dell'orario ridotto dovrà essere finalizzata al più razionale impiego delle forze, per non pregiudicare l'azione di rilancio dell' Azienda, comunque nel rigoroso rispetto delle disposizioni del CCNL.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi e retributivi si concorda:

- a) la retribuzione diretta sarà corrisposta per il numero di ore effettivamente svolte;
- b) gli istituti di retribuzione indiretta (es. ferie, festività, r.o.l., tredicesima, etc.) saranno riproporzionati in base all'orario effettivamente svolto e pertanto all'azienda non deriveranno da ciò oneri indiretti e/o differiti;
- c) le eventuali deroghe all'orario ridotto concordato per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro verranno attuate con le seguenti modalità, in applicazione di quanto stabilito dall' art.5 commi 10 e 11, legge 236/93:
 - 1- la Direzione aziendale darà preventiva informazione ai rappresentanti dei lavoratori, con almeno 24 ore di anticipo, dell' eventuale aumento dell' orario, nonché del periodo per il quale lo stesso si protrarrà;
 - 2- con pari anticipo la Direzione darà contestuale informazione anche ai dipendenti coinvolti mediante avviso in bacheca.
- d) le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato, e al di fuori del regime di compensazione di cui sopra, nel limite delle 40 ore settimanali, dovranno essere approvate esplicitamente dalla Direzione Aziendale e inoltre non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare e/o straordinario;

Al contratto di solidarietà saranno interessati i lavoratori cui si applica il CCNL.

L'elenco nominativo dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, suddiviso per categoria e settori aziendali, è allegato al presente verbale di accordo e ne costituisce parte integrante.

Le parti contraenti s'incontreranno per stabilire, in relazione ad altri fattori significativi (quali ad esempio dimissioni volontarie, trasformazioni a part-time, ecc.) che contribuiscono alla riduzione strutturale degli esuberi, i conseguenti decrementi delle ore di integrazione salariale e le loro modalità applicative.

L'Azienda anticiperà mensilmente il trattamento salariale dovuto ai lavoratori da parte dell' INPS fino alla concessione dell' autorizzazione da parte degli enti competenti, fermo restando il conguaglio sui contributi previdenziali dovuti all' Istituto.

Letto, confermato e sottoscritto.

TELWIN SPA

CONF. VICENZA

RSU

OO.SS

